

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA /
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI NOVI LIGURE**

**PATTO PER LA SICUREZZA
PER LA CONDIVISIONE DELLE TELECAMERE
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.**

PREMESSO CHE:

- L'articolo 9 del Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Cassano Spinola nr. 11 del 01 marzo 2021 prevede, al comma 3, che *“Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza.”*
- Il Comune di Cassano Spinola si è attualmente dotato di un impianto di Videosorveglianza;
- Il Comune di Cassano Spinola e il Comando Compagnia Carabinieri di Novi Ligure intendono concordare mirate iniziative atte a sviluppare forme sinergiche di intervento nella materia della sicurezza urbana, mediante la condivisione, da parte del Comune, delle telecamere per la videosorveglianza già installate nel proprio territorio comunale;
- il Comune di Cassano Spinola, in qualità di Titolare del trattamento dati, si rende disponibile ad autorizzare, mediante il presente patto per la sicurezza, una persona fisica, che verrà successivamente individuata, quale Responsabile della gestione del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
- Il Comune di Cassano Spinola si impegna a intensificare il rapporto di collaborazione con il Comando Compagnia Carabinieri di Novi Ligure, tramite la Polizia Locale, secondo le modalità e i limiti previsti dalle normative vigenti, in relazione alle proprie competenze;
- Nel prosieguo del presente atto il Comune di Cassano Spinola viene identificato semplicemente come Comune, e il Comando Compagnia Carabinieri di Novi Ligure come Comando Compagnia

Tutto ciò premesso;

Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati "GDPR";

Viste le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video- Versione 2.0 Adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati;

Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali del 8 aprile 2010;

Visto l'art. 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* laddove si definisce la sicurezza integrata come *l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”*

Visto il successivo art. 2 laddove fa riferimento alla “*collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, nei seguenti settori d'intervento:*

a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;

b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;”

TRA

il Comune e il Comando Compagnia, rappresentati dal Sindaco Pro Tempore e dal rispettivo Comandante, si conviene quanto segue:

1. Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dati, concede al Comando Compagnia che comprende tutte le Stazioni da esso dipendenti ivi comprese quelle del Gruppo Carabinieri Forestali, l'accesso all'impianto di videosorveglianza da remoto con possibilità di accesso e download delle immagini, alle condizioni avanti elencate.
2. Il Responsabile della gestione della presente convenzione è individuato nella persona del Comandante della Compagnia, il quale dovrà rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, incluso il profilo della sicurezza.
3. Il Responsabile della convenzione custodisce le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi o, nomina, a tale scopo, un incaricato di particolare fiducia.
4. Il Responsabile della convenzione (Comandante della Compagnia Carabinieri) potrà designare per iscritto e in numero limitato, o comunque adeguato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. Lo stesso Responsabile del trattamento, tramite visite periodiche, vigilerà sull'attività degli incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Per tutto ciò che non viene espressamente menzionato nel presente Patto per la Sicurezza, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza che viene allegato al presente Patto e ne costituisce parte integrante.
6. Il Comune (Comodante) dà in comodato d'uso gratuito al Comando Compagnia (Comodatario), che accetta, la dotazione informatica necessaria alla visualizzazione e download delle immagini che verrà successivamente meglio individuata in apposito verbale di consegna, presumibilmente consistente in antenna radio per la connessione wireless e un notebook o PC fisso con monitor di idonea dimensione.

I beni consegnati in comodato sono nuovi e in buono stato, esenti da vizi ed idonei alla funzione convenuta tra le parti. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la dovuta diligenza, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti da quelli per i quali sono stati affidati. Il Comodatario si obbliga a:

- a) conservare e custodire i beni affidati in comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
- b) usare il bene nel rispetto di tutte le leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e locali in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto;

- c) assumersi ogni rischio e responsabilità, nei confronti di terzi, conseguente all'utilizzo del bene rinunciando a qualsiasi diritto, ragione e azione verso il comodante.
7. Il Comune si farà inoltre carico delle spese di collegamento telematico delle dotazioni informatiche affidate in comodato con l'impianto di videosorveglianza e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime, nonché della formazione del Personale incaricato al suo utilizzo.
8. Il presente Patto per la Sicurezza, ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione della presente, con proroga tacita per uguale durata, salvo disdetta da almeno una delle parti; resta inteso che la presente convenzione sarà revocabile in qualsiasi momento nel caso di sopravvenute esigenze o diverse questioni da una delle parti, attuabile con comunicazione scritta.

Novi Ligure,

Per il Comune di Cassano Spinola

Il Sindaco protempore

Ing. Alessandro Busseti

Per il Comando

Compagnia Carabinieri di Novi Ligure

Il Comandante,

CAP. Federico Smerieri